

STATUTO

MAREA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERCOGLIANO AV VIA NAZIONALE
TORRETTE 169

Numero REA: AV - 305405

Codice fiscale: 03174470645

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 1) - E' costituita una Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ed a capitale variabile, retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge, denominata: "MAREA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS". La Società rientra nelle ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. In caso di superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 secondo comma del codice civile, l'assemblea dovrà, senza indugio, essere convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. 2) - La società ha sede in MERCOGLIANO (AV). Essa ha facoltà di istituire e sopprimere anche altrove sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze. 3) - La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) . SCOPO - OGGETTO 4) - La cooperativa sociale, con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, L.381/91, lettera a) orientati prevalentemente alla risposta ai bisogni dei minori a rischio e/o persone svantaggiate, ma anche alla risposta ai bisogni dell'infanzia, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali eque e solidali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, L. 381/91, lettera b), con particolare attenzione verso le persone con disagio psichico, fisico, sensoriale, psichiatrico e verso i minori e i giovani. 5) - In relazione a ciò, la cooperativa ha per oggetto, l'esercizio, in conto proprio o per conto terzi, delle seguenti attività: - gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), nonché di quelle finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lett. b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e precisamente:- gestione di centri residenziali di accoglienza e socializzazione (comunità alloggio, case-famiglia, etc.); promozione, organizzazione e gestione di strutture di assistenza residenziale non per anziani e disabili; gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo e animativo, quali asili nido, scuole per l'infanzia paritarie e non e centri per l'infanzia, nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura; - servizi di doposcuola; - promo-	

	zione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza	
	diurni per minori, giovani e adulti in difficoltà, anche immigrati e/o disabili;-attività di contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, quale finalità esclusiva o prioritaria, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul; - servizi per persone detenute, internate e prive della libertà personale; servizio civile nazionale; servizi di assistenza e prevenzione area dipendenze in qualsiasi forma essa si verifichi; servizi per la promozione dell'affido e delle adozioni; servizi di assistenza e di rieducazione ai soggetti con handicap psichiatrici; servizi socio-assistenziali ai ciechi e ai sordomuti; servizi di assistenza infermieristica presso le strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di recupero e riabilitazione nonché presso il domicilio degli utenti e in tutti quei contesti ove si ritenesse necessaria; valorizzazione delle esperienze educative e socializzanti attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per il tempo libero, tutoraggio educativo, educativa di strada; servizi di video-assistenza e videosorveglianza in favore di anziani, disabili, persone con handicap; servizi di fisioterapia e riabilitazione a favore di anziani, minori, portatori di handicap, disabili; gestione di case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per anziani; assistenza domiciliare ospedaliera a favore di soggetti disagiati; gestione di case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne vittime di violenza e di centri anti-violenza in genere; gestione di centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici; mediazione familiare ed assistenza alla genitorialità; servizi di contrasto alla povertà; formazione in ambito educativo e psico-pedagogico rivolta a soci e non soci; promozione, organizzazione e gestione di strutture di assistenza residenziale e non per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti; organizzazione e gestione di attività di trasporto infermi; attività sanitario-sportive a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate; gestione di centri sociali e centri terapeutici e riabilitativi con annessi servizi all'utenza; attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; formazione ed invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di progetti di sviluppo; attuazione di iniziative di sostegno in Italia e all'estero per il finanziamento dei progetti; attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia e all'estero per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani; promozione, organizzazione e gestione di case vacanza finalizzate al turismo sociale ed all' ospitalità di iniziative rivolte alla	
	2	

promozione della cultura, della solidarietà e dell'accoglienza; promozione, organizzazione e gestione di spazi e servizi rivolti ad altre realtà del terzo settore o comunque con finalità socio-assistenziali, educative e formative, allo scopo di sviluppare reti sociali; a tal fine, la cooperativa, può affittare spazi ad uso sociale e/o formativo e fornire servizi di carattere logistico e organizzativo; produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere artigianale; attività di formazione e aggiornamento, nonché corsi di recupero anche per soggetti svantaggiati; servizi telematici di informazione e di collegamento di rete tra le istituzioni pubbliche e private tramite l'utilizzo di tecnologie di avanguardia; servizi di riabilitazione e formazione finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo di persone in stato di disagio di cui alla legge n. 381/91; servizi di welfare di accesso quali, a titolo indicativo e non esaustivo, segretariato sociale e servizio sociale professionale, pua, azioni di sistema, funzionamento ufficio di piano; servizi ausiliari all'interno di istituti scolastici ed assistenziali quali trasporto, pulizia, portierato e custodia; attività artistiche teatrali, musicali e culturali; attività sportive e gestione di impianti sportivi; attivazione di lavori socialmente utili; attività di formazione professionale; gestione di attività nel settore turistico e della ristorazione collettiva; gestione di mense scolastiche; preparazione e cottura degli alimenti per mense in genere e servizi di ristoro; gestione di bar e di esercizi assimilabili, distribuzione pasti caldi anche a domicilio. I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolti in forma correlata, come indicato nella Circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 e con riferimento all'articolo 1 della Legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi. Essa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità

- la propria attività con quella di altri enti cooperativi,

promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545-septies c.c. La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà infine emettere, secondo la disciplina prevista per le società per azioni ed ai sensi dell'articolo 2526, commi primo, secondo e terzo, del codice civile, con delibera dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci finanziatori, determinandone l'importo, il prezzo di emissione, i diritti patrimoniali e/o amministrativi.

6) - Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

SOCI

7) - Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.. Possono acquisire la qualifica di soci:-le persone fisiche maggiorenni che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo; -le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative operanti secondo le finalità previste dalla presente società. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Possono essere ammessi soci cooperatori volontari di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n.381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volon-

tari possono essere utilizzate in misura complementare e non

sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

8) - Chi desidera essere ammesso come socio, dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta specificando i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, codice fiscale; b) precisazione dell'effettiva attività del lavoro svolto; c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere per importo non inferiore nè superiore ai limiti di legge e del presente Statuto; d) la dichiarazione di volersi attenere al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 44 del presente statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione del nuovo socio è subordinata, oltre al possesso dei requisiti di cui al presente statuto, al pagamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo accerta l'esistenza dei requisiti di cui al presente Statuto e delle leggi in materia di cooperazione e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, motivando un eventuale mancato accoglimento.

In caso di diniego dell'ammissione, necessariamente motivato da parte dell'organo amministrativo, l'interessato potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ai sensi dell'articolo 2528 commi 4 e 5 del codice civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati ef-

fettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

L'organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

9) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; -della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

10) - La quota è sempre nominativa. Non può essere sottoposta a pegno o altri vincoli, né essere ceduta senza autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. E' fatto comunque divieto di trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 185/2000 per un periodo di dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

RECESSO - ESCLUSIONE

11) - La qualità di socio si perde: -per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

12) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-

tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13) - La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

14) - L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta; b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; d) per interdizione, incapacitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; e) per fallimento del socio; f) per assenza, senza giustificato motivo, a più di tre assemblee consecutive regolarmente convocate. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante limitatamente al socio, dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

15) - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere motivate e comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, in difetto, mediante raccomandata a mano.

16) - In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione a socio subentrano nella partecipazione del socio receduto nei modi e limiti di cui all'articolo 2534 del codice civile. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo in-

sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i suoi soci, dilazionare il rimborso in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

17) - I soci receduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso della quota di capitale effettivamente versata, nella misura risultante dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione del rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere fatta entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione della partecipazione sociale comprende/non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di prescrizione ordinaria saranno devolute al fondo di riserva legale.

18) - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il resso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

19) - Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero di quote pari al numero dei soci, ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 100 (cento), nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti; b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi; c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge; d) da eventuali riserve straordinarie.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci durante la vita della società.

20) - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e dei relativi allegati. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro

centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti: a) almeno il 30% (trenta per cento) alla riserva legale, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 numero 904; b) un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative;

c) una quota, secondo i limiti minimi di legge, a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; d) una quota, non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT, può essere destinata, dall'assemblea ordinaria, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato; e) ad eventuali riserve straordinarie, ovvero a finalità o scopi di natura mutualistica che verranno indicate dall'assemblea ordinaria dei soci. L'assemblea può sempre deliberare la devoluzione, in alternativa delle disposizioni di cui alle lettere b), d) ed e), degli utili al fondo di riserva di cui alla lettera a), che deve considerarsi indivisibile, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 904/1977. In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. A tal fine devono essere riportati nel bilancio separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci.

REQUISITI MUTUALISTICI

21) - E' vietata: -la distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

22) - Nel caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il tutto ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

23) - Le clausole mutualistiche di cui ai due articoli che precedono sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservate.

CAPITALE SOCIALE

24) - Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote del valore minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

STRUMENTI FINANZIARI

25) - La società cooperativa potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire solo a investitori qualificati, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

26) - L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo (presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano) la data della prima e della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo posta, telex o telefax o messaggio di posta elettronica (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di telex o telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci ai quali l'avviso viene inviato con tale mezzo). In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. L'assemblea si intenderà validamente costituita ed idonea a deliberare anche se la presenza degli intervenuti avviene mediante mezzi telematici o videotelefonici, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che nell'avviso di convocazione vengano indicati i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- b) che nel luogo di convocazione siano presenti fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale;
- c) che i soggetti aventi diritto ad intervenire all'assemblea non fisicamente presenti possano essere identificati dal Presidente e dal Segretario;
- d) che i soggetti non fisicamente presenti possano in tempo reale seguire la discussione, prendere visione dei documenti presentati, intervenire alla trattazione degli argomenti all'or-

dine del giorno, presentare documenti ed interloquire tra di loro, con i soggetti fisicamente presenti e con il Presidente ed il Segretario.

Il Segretario redigerà il verbale dell'assemblea, da trascrivere nell'apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I soci si riuniscono per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, il tutto nel rispetto e nei limiti dell'articolo 2364 del codice civile.

27) - Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci; qualora si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, nell'ambito della deliberazione assembleare, mediante una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ciascun socio sovventore, che potrà quindi anche essere inferiore all'unità.

28) - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve essere specificato il nome del rappresentante, e le eventuali limitazioni della delega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci.

29) - L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e se lo crede opportuno sceglie due scrutatori.

30) - L'assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta ai sensi dell'articolo 2479-bis terzo comma del codice civile.

La decisione dei soci per l'approvazione del bilancio è presa, in prima convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Qualora detta maggioranza non fosse raggiunta la decisione si intende adottata, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia la parte di capitale sociale da essi rappresentata. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nei casi previsti dall'articolo 2479 quarto comma del codice civile è comunque richiesta la delibera assembleare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la

metà del capitale sociale.

31) - Le deliberazioni dell'Assemblea saranno constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dall'assemblea stessa.

AMMINISTRAZIONE

32) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri, o da un Amministratore Unico, o da due Amministratori, la maggioranza dei quali eletta fra i soci. I soci sovventori, o i mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque scelta tra i soci cooperatori.

33) - I membri dell'organo amministrativo designato durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina.

34) - Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intende cessato l'intero Consiglio e deve convocarsi d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine. Qualora l'amministrazione fosse affidata a due Amministratori, se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare anche uno degli amministratori stessi decade l'intero organo Amministrativo.

35) - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.

36) - Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente, con lettera raccomandata, telex o telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza ad ogni Consigliere od in caso di urgenza con telegramma, telex o telefax o messaggio di posta elettronica, spedito almeno due giorni prima. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio si intenderà validamente costituito ed idoneo a deliberare anche se la presenza della maggioranza degli amministratori avviene mediante mezzi telematici o videotelefonici, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che nel luogo di convocazione siano presenti fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale; b) che i Consiglieri non fisicamente presenti possano essere identificati dal Presidente e dal Segretario; c) che i Consiglieri non fisicamente presenti possano in tempo reale seguire la discussione, prendere visione dei documenti presentati, intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, presentare documenti ed interloquire tra

di loro, con i Consiglieri fisicamente presenti e con il Presidente ed il Segretario. Il Segretario redigerà il verbale delle sedute del Consiglio, da trascrivere nell'apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

37) - Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

38) - Ai membri del Consiglio, all'Amministratore Unico o agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai membri dell'organo Amministrativo una indennità annuale. I soci possono deliberare a favore degli amministratori l'attribuzione di una indennità di fine mandato, a carico della società, da prelevare da un accantonamento costituito mediante versamenti annui determinati in sede di definizione dell'emolumento. Tale accantonamento può essere formato anche presso primaria compagnia di assicurazioni.

39) - Qualora la società fosse amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo diversa disposizione all'atto della nomina. Qualora la società fosse amministrata da un Amministratore Unico questo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo diversa disposizione all'atto della nomina. Qualora la società fosse amministrata da due amministratori questi hanno poteri disgiunti per gli atti di ordinaria e poteri congiunti per gli atti di straordinaria amministrazione salvo diversa disposizione all'atto della nomina.

40) - Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri e quelli del Presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni e può nominare Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti. L'Amministratore Unico o i due Amministratori hanno pure la facoltà di nominare Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei propri poteri.

41) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati se nominati l'Amministratore Unico o i due Amministratori, rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Per tali atti, nonchè per tutti quelli occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, il Presidente ha firma libera.

ORGANO DI CONTROLLO

42) - Qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, questo, nel rispetto della vigente normativa, potrà essere monocratico o collegiale, a scelta dell'assemblea dei soci. La nomina dell'Organo di Controllo è obbliga-

toria nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile.

43) - L'Organo di Controllo è eletto dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge. I componenti dell'Organo di Controllo, sia esso monocratico o collegiale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale, lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

44) - La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Al termine della liquidazione l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

45) - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, o tra i soci stessi in relazione al contratto sociale, escluse quelle che per disposto di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà risolta inappellabilmente senza formalità di procedura da un Arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Collegio Notarile competente per la sede sociale o qualora, lo stesso fosse impossibilitato da norma di legge, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per la sede sociale o nel caso, anche questi fosse impossibilitato da norma di legge, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per la sede sociale o nel caso, anche questi fosse impossibilitato da norma di legge, dal Presidente della Camera di Commercio competente per la sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Firmato: SUPINO SABRINA - notaio PAOLO MORELLI segue sigillo

[illegible]